

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 940

**Cont. n. 2512/07/SH. Corte d'Appello di Roma. Sentenza n. 6573/2015. Arbitrato IGECO. spa c/ Regione Puglia. Acquiescenza lodo arbitrale sottoscritto in data 10.12.2010.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con lodo pronunciato e sottoscritto in data 10.12.2010 dal Collegio Arbitrale costituito nella controversia insorta tra la IGECO. Spa e la Regione Puglia, afferente l'appalto per la costruzione dell'impianto di Depurazione Foce Varano e Lido del Sole (FG), in parziale accoglimento delle avverse domande, l'Ente veniva condannata al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 78.000,00 e dei 2/3 delle spese del procedimento.
- In data 27.5.2011, l'Amministrazione regionale per mezzo dell'Avv. Luigi Pannarale, legale già officiato anche per la difesa nel procedimento arbitrale, ha impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Roma (R.G. 3212/2011) il predetto lodo eccependone la nullità perché emesso "*da un collegio composto da soli tre arbitri*" in violazione, quindi, dell'art. 43 del capitolato speciale d'appalto;
- la III Sezione della Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 6573/2015 ha dichiarato inammissibile l'impugnazione condannando, altresì, la Regione Puglia alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite liquidate in € 6.615,00 oltre oneri di legge;
- l'Avv. Pannarale con parere legale del 2.5.2016, condividendo le osservazioni espresse con nota Prot. n. 1003 del 29.4.2016 dalla Sezione Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia in merito alla eventuale impugnazione della sentenza in Cassazione, nell'evidenziare l'esito favorevole per l'Amministrazione ottenuto in sede arbitrale rispetto alle richieste formulate dalla controparte (€ 204.310,12 a fronte della condanna di € 78.000,00), ha confermato che l'eventuale impugnazione in Cassazione fondata su un'eccezione di rito porterebbe, in caso di accoglimento, ad una mera dichiarazione di nullità del lodo senza alcuna pronuncia nel merito della questione determinando, comunque, un aumento delle spese legali oltre all'alea connessa al giudizio di impugnazione e al secondo giudizio arbitrale.
- Pertanto, all'esito di un'accurata disamina della questione e dell'istruttoria svolta dalla Sezione competente, si ritiene di non proporre gravame avverso la sentenza n. 6573/2015 della Corte di Appello di Roma e, quindi, di dare esecuzione al lodo arbitrale de quo sussistendo le condizioni e i presupposti per dare acquiescenza allo stesso.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

- di non proporre gravame avverso la sentenza n. 6573/2015 della Corte di Appello di Roma (R.G. 3212/2011) e, quindi, di dare esecuzione al lodo arbitrale sottoscritto il 10.12.2010 sussistendo le condizioni e i presupposti per dare acquiescenza allo stesso;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano